

**UFFICIO DEL SINDACO**

**ORDINANZA n. 551 DEL 21/07/2023**

**OGGETTO: Sospensione assegnazione arma G.A.**

**IL SINDACO**

Visto l'articolo 5, comma 5, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale";

Visto l'articolo 6, comma 3 e 20, del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza";

Visto l'articolo 27 del Regolamento Speciale per il Corpo della Polizia Municipale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, del 17 aprile 1962, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificata con Deliberazione Consiliare n. 757 del 28/12/1982 e con ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale in quanto regolamento interno all'Ente, di cui l'ultima con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 25/10/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamati:

- il DM n. 145 del 04/03/1987 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 6 comma 3;
- la Legge n. 65/1986 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" che all'art. 5 prevede "...Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ...";
- il Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", modificato dal II D.Lgs. n. 104/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", che all'art 38 prevede che "... Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla

legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista...";

- il Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/1998 che, tra l'altro, stabilisce "...i requisiti psicofisici minimi per il rilasci ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi..." e prevede che "...L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali...";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146/2006 con la quale è stato inserito nel Regolamento organico e di servizio del Corpo dei Vigili Urbani l'art 27-bis che prevede l'accertamento dei requisiti psicofisici all'uso dell'arma al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale;

Considerato che *omissis*, riveste la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa tipo pistola semiautomatica fabbrica Beretta mod. PX4 calibro 9X21, matricola *omissis* con l'Ordinanza n. 34/22 e che non è possibile verificare i requisiti richiesti tramite apposita certificazione sanitaria che dimostri il possesso dell'idoneità psico-fisica per la detenzione dell'arma, necessaria in base secondo il Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", modificato dal II D.Lgs. n. 104/2018;

Considerato che, secondo l'art. 2110 del Codice Civile, in caso di malattia, definita dall'art. 2 del decreto legge n. 663/79 come "un'infermità comportante incapacità lavorativa", il rapporto di lavoro viene sospeso per un periodo di comporto pari a diciotto mesi in base all'art. 17, comma 9, del CCNL 21/02/2002 e che, per una durata superiore a 60 giorni continuativi, il dipendente deve svolgere una visita medica di idoneità specifica alla mansione, prima di poter riprendere la sua attività in totale sicurezza in base all'art. 41 del D. Lgs. 81/2002;

Considerato che *omissis* a partire dal giorno 15 Novembre 2022 e fino a data odierna è assente per malattia, e che non ha svolto, ad oggi, la visita medica necessaria alla ripresa dell'attività lavorativa;

Considerato che si rende necessario, in via cautelare, sospendere l'assegnazione dell'arma in via continuativa;

### **SOSPENDE L'Ordinanza N. 34 del 11/01/2022**

Il presente atto sarà comunicato al Sig. Prefetto della Provincia di Firenze e dello stesso ne sarà fatta annotazione nell'apposito registro di cui all'art. 14 del citato D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

Dalla residenza Municipale, **21/07/2023**

**IL SINDACO**  
*Sandro Fallani*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.

